



## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, dal 01.01.2023 al 30.06.2024, della Dott.ssa Daniela Perrone per la copertura del posto di Istruttore Direttivo contabile assegnato al Settore II Economico-finanziario e Affari generali. Presa d'atto dell'autorizzazione del Comune di Vernole

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	GAETANI SALVATORE	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Manuela RIZZO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- le funzioni di Responsabile del Settore II "Economico Finanziario e Affari generali" sono, allo stato, attribuite alla Dott.ssa Daniela Perrone, dipendente a tempo indeterminato di cat. D del Comune di Vernole, incaricata presso il Comune di Zollino ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, per n. 12 settimanali, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 28.12.2020, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Vernole acquisita al prot. comunale al n. 5887/2020;
- l'incarico è in scadenza al 31.12.2022;
- attualmente la dotazione organica del Comune di Zollino non dispone di una figura con il profilo istruttore direttivo contabile per il Settore "Economico Finanziario e Affari generali";
- al fine di non pregiudicare il normale svolgimento delle funzioni del II Settore, l'Amministrazione comunale intende continuare ad avvalersi - nelle more di una diversa organizzazione degli Uffici, anche mediante gestione associata delle funzioni comunali - della prestazione lavorativa della predetta dipendente per n. 12 ore settimanali;

VISTA la D.G.C. n. 113/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO - 2022/2024, integrato con la determinazione degli obiettivi di performance ai settori istituiti nell'Ente in relazione al 2022, che prevede - nell'ambito della sezione ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - Piano triennale del fabbisogno di personale - l'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, previa autorizzazione degli Enti di appartenenza, per la copertura, tra l'altro, del posto di Istruttore direttivo contabile assegnato al settore II, nelle funzioni di Responsabile del Settore stesso;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: "I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTO l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale le Amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel rispetto del limite della spesa del personale impiegato per le medesime finalità nell'anno 2009;

VISTA la Delibera n. 223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione ha sostenuto che:

la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008);

il citato comma 557 detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

"in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale".

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato, sez. I n. 2141/2005 del 25/05/2005, che ha affermato che la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004 costituisce una fonte normativa speciale e, pertanto, prevalente rispetto alla norma ordinaria, in quanto "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo

all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la circolare 21.10.2005, n. 2/2005 del Ministero dell'Interno, con cui, a seguito del parere del Consiglio di Stato di cui sopra, si ammetteva la facoltà per gli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratto di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali previsto dalla legge e in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO

che, con nota trasmessa al Comune di Vernole (prot. n. 6867/2022), si è richiesta l'autorizzazione necessaria per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, del dipendente del Comune di Vernole, dott. Daniela Perrone a tempo determinato part-time per 12 ore settimanali con decorrenza dal 01/1/2023 e fino al 30/6/2024;

che il Comune di Vernole, con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 7296 in data 14.12.2022, ha autorizzato la Dott.ssa Daniela Perrone, Istruttore Direttivo contabile, cat. D, a svolgere servizio ex art. 1, comma 557 della l. 311/2004 presso il Comune di Zollino quale responsabile del settore economico-finanziario, con decorrenza 01.01.2023 e fino al 30.06.2024 per un totale complessivo di n. 12 ore settimanali;

RILEVATO che ad oggi non esistono altri rimedi organizzativi per garantire il corretto svolgimento delle funzioni del II Settore;

RITENUTO, nel permanere delle condizioni di indisponibilità di una figura professionale specializzata e competente in materia, continuare ad avvalersi ex art. 1, comma 557, L.311/2004 della prestazione lavorativa della dott.ssa Daniela Perrone, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vernole inquadrato nella categoria professionale D, per n. 12 ore settimanali dal 01.01.2023 al 30.06.2024, salva eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal Comune di provenienza o diversa organizzazione interna, anche mediante gestione associata delle funzioni comunali;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente CCNL per il comparto “Regioni ed Autonomie Locali”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da Segretario Comunale in sostituzione del funzionario responsabile, in condizioni di conflitto di interessi rispetto al presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ex art. 49 d.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di garantire la funzionalità del Settore “Economico Finanziario e Affari generali” mediante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, dal 01.01.2023 al 30.06.2024, della Dott.ssa Daniela Perrone, dipendente di ruolo del Comune di Vernole, salvo diversa organizzazione interna o avvio della gestione associata delle funzioni comunali;

2. di precisare che alla Dott.ssa Daniela Perrone verrà riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente C.C.N.L. degli E.E.L.L. in riferimento alla categoria economica in godimento presso il Comune di Vernole, in relazione alla durata ed articolazione della prestazione lavorativa, oltre l'indennità di posizione e risultato nella misura stabilita con decreto sindacale, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva;

3. di imputare la relativa spesa sul bilancio previsionale 2023-2024;

4. di dare atto che la Dott.ssa Daniela Perrone dovrà prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Zollino per n. 12 ore settimanali (al di fuori del normale orario di lavoro), articolate secondo le modalità che verranno concordate, in modo tale da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;
5. di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore interessato l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vernole per gli adempimenti di propria competenza;
7. di comunicare ai capigruppo consiliari l'oggetto della presente deliberazione ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata analogia votazione, rilevata l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: Utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, dal 01.01.2023 al 30.06.2024, della Dott.ssa Daniela Perrone per la copertura del posto di Istruttore Direttivo contabile assegnato al Settore II Economico-finanziario e Affari generali. Presa d'atto dell'autorizzazione del Comune di Vernole**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **15/12/2022**

**Responsabile Settore Segretario**

f.to RIZZO MANUELA

---

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 15/12/2022

Il Responsabile di Ragioneria  
PERRONE DANIELA

---

Deliberazione n° **142** del **15/12/2022**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO  
Manuela RIZZO

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **15/12/2022** al n. **715** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **30/12/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE  
DE PASCALI MARIA ROSARIA

IL SEGRETARIO